

Statuto

Art. 1

Costituzione, Denominazione e Durata

1.1 ADICONSUM VENETO - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, con sede in Venezia, C.F. 90040290273 - costituita il 27 gennaio 1989 con atto del notaio dott. Mario Faotto al n. 69.242 di Repertorio e n. 8.389 di Raccolta e registrato in Mestre il 3 febbraio 1989 al n. 282, il cui Statuto è stato modificato, con verbale del Congresso regionale del 16 aprile 2013, registrato l'8 maggio 2015 all'Ufficio Territoriale di Venezia 2, al n. 1589 - è una Associazione riconosciuta ai sensi del Codice Civile, ed è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore (di seguito CTS) e s.m.i., del Codice del Consumo e successive modifiche di legge, di seguito denominata "Associazione".

1.2 L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è socia aderente dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, con sede in Roma, Via Giovanni Maria Lancisi n. 25, C.F. 96107650580, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento attuativo dello Statuto. L'Associazione, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'ADICONSUM - è riconosciuta quale livello di articolazione per la Regione del Veneto della medesima ADICONSUM.

1.3 In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ADICONSUM, l'Associazione accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.

1.4 L'Associazione, con delibera del Consiglio Regionale, può istituire, nell'ambito del territorio regionale, sedi secondarie, sedi distaccate, sezioni, sportelli. L'eventuale trasferimento della sede sociale nel territorio del Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa dalla Presidenza. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2

Finalità Sociali

2.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha scopo di lucro e non esercita attività di impresa, e ha come oggetto la promozione e la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, anche come risparmiatori e

con particolari situazioni di disagio economico, nell'ambito della Regione del Veneto.

2.2 L'Associazione s'ispira ai principi della sussidiarietà, della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell'autonomia e responsabilità e opera in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi dell'Unione Europea, nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e nella normativa comunitaria derivata.

2.3 L'Associazione si propone di implementare ogni possibile difesa e la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori-utenti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il diritto alla salute pubblica e privata, il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad un'informazione adeguata e ad una pubblicità corretta, il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi anche finanziari e bancari,
- il diritto all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il diritto all'informazione ed alla formazione, all'educazione al consumo responsabile, critico e solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell'energia, il diritto alla tutela del risparmio, il diritto all'educazione all'uso del denaro per prevenire il fenomeno del sovra-indebitamento e dell'usura.

2.4 L'Associazione si propone inoltre i seguenti obiettivi:

- a) promuovere una cultura associativa fra consumatori e utenti, col fine di aggregarli come interlocutori organizzati delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori ed erogatori di beni e servizi;
- b) promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;
- c) promuovere la bilateralità e la pariteticità con soggetti pubblici e privati, in una logica di tutela del consumatore attraverso la sussidiarietà, la concertazione, la solidarietà e la mutualità;
- d) promuovere il valore sociale dei servizi pubblici e privati, stimolarne un'equilibrata diffusione, verificarne il livello qualitativo.

Art. 3

Attività Sociali

3.1 Nel perseguire i propri scopi associativi, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, nell'ambito del proprio territorio regionale, l'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera w) del Codice del Terzo Settore: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali

e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in favore dei propri soci o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può anche svolgere attività di:

a) sviluppo della partecipazione democratica degli associati, attraverso momenti di studio, informazione, confronto, dibattito, sia all'interno sia all'esterno dell'associazione; individuazione di forme di coinvolgimento degli associati nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori e utenti;

b) promozione dell'informazione, della formazione e dell'educazione al consumo dei beni e dei servizi anche attraverso la pubblicazione di riviste, agenzie d'informazione, guide informative e altresì attraverso ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in collaborazione con soggetti pubblici e privati;

c) tutela degli interessi economici e giuridici individuali, diffusi e collettivi dei consumatori e utenti ricorrendo agli strumenti dell'azione collettiva, della costituzione di parte civile nel processo penale e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

d) rappresentanza degli interessi dei consumatori-utenti nei rispettivi organismi ai livelli territoriali, regionali, nazionali, europei e internazionali;

e) rivendicazione di una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica regionale, nazionale ed europea; un'adeguata legislazione in materia di assistenza e tutela dei consumatori che preveda anche la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi nei confronti delle istituzioni;

f) definizione di rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio regionale e con le altre organizzazioni regionali, europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;

g) contrattazione con enti, associazioni, imprese, istituzioni pubbliche e private, norme e principi che assicurino adeguate informazioni, trasparenza e controllo ai consumatori-utenti e/o miglioramento della qualità del prodotto e dei servizi;

h) promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;

i) promozione di iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;

l) promozione di osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e dei servizi; promozione di gruppi d'acquisto collettivi; stipula di accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati; promozione di azioni giudiziarie per reati che ledono gli interessi dei risparmiatori e dei consumatori, il buon andamento del mercato mobiliare e finanziario; vigilanza sulla corretta gestione del mercato mobiliare per contrastare l'alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati; promozione di iniziative d'informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi; promozione di azioni a tutela dei cittadini in ipotesi di reati commessi in ambiente informatico e telematico ed in ipotesi di cyberbullismo; promozione della mobilitazione dei consumatori-utenti e ogni altra azione utile ad affermare i loro interessi;

m) prevenzione, con ogni mezzo consentito dalla legge, del fenomeno dell'usura e del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di

solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati;

n) Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;

o) Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

3.2 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'individuazione delle predette attività è di competenza del Congresso Regionale. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

3.3 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

3.4 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti fissati dal comma 4 art. 17 CTS e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Regionale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3.5 L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente od autonomo, ricorrendo anche a propri associati, nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

3.6 L'Associazione può promuovere la costituzione di specifiche organizzazioni, quali enti commerciali o non commerciali, fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche e quant'altro risulti funzionale alla realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, risparmiatori ed utenti.

Art. 4

Patti associativi e partnership

4.1 Conformemente agli indirizzi e alle direttive emanate dagli Organi Nazionali dell'ADICONSUM, nell'ambito del proprio territorio di competenza, l'Associazione può sottoscrivere accordi, convenzioni, protocolli d'intesa, avvisi comuni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali e stipulare patti associativi, alleanze funzionali e partnership con altri enti, organismi, associazioni, soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti, attività ed iniziative comuni, con esclusione di soggetti che esercitano attività in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Art. 5

Rapporti con ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS

5.1 Richiamando quanto già previsto al precedente Articolo 1.2, l'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è riconosciuta quale livello di articolazione per la Regione Veneto dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, di cui è socia aderente.

5.2 L'Associazione si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento attuativo dello Statuto dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS nonché le delibere dei suoi Organi Sociali.

5.3 In quanto articolazione per la Regione Veneto dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, il Presidente Regionale è il rappresentante legale e processuale per ogni controversia avente per oggetto problematiche o fattispecie riguardanti i propri ambiti di competenza politico-amministrativa.

5.4 L'Associazione, per il proprio territorio di competenza, è titolare delle decisioni di politica

consumerista nell'ambito degli indirizzi fissati dall'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS.

5.5 Conformemente a quanto previsto dall'articolo 5.8 dello Statuto dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, l'Associazione può essere commissariata per gravi violazioni dello Statuto Nazionale, anche su scelte fondamentali di politica economica, amministrativa ed associativa e/o di violazione delle norme sui contributi associativi e non. Il Consiglio Nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione della Presidenza Nazionale, disporre lo scioglimento degli organi e la nomina di un commissario secondo quanto previsto nel Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale.

5.6 Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui al comma precedente può essere nominato dal Consiglio Nazionale un commissario ad acta per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

5.7 Il provvedimento è immediatamente esecutivo; l'eventuale ricorso va trasmesso entro tre giorni dall'adozione al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale deve pronunciarsi, entro il termine perentorio di 15 giorni.

5.8 Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito; il commissario risponde al Consiglio Nazionale.

5.9 Il commissario rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione commissariata e ha i poteri assegnatigli dalla relativa delibera. La stessa stabilisce la durata del commissariamento, che comunque non potrà avere una durata superiore ad un anno.

5.10 Durante la durata del commissariamento, i componenti degli organi dell'Associazione commissariata sono temporaneamente sospesi dagli organismi nazionali.

5.11 Allorché l'Associazione risulti carente di uno o più organi e il Consiglio Regionale ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sostituzione secondo le proprie procedure statutarie, lo stesso può chiedere alla Presidenza Nazionale che venga inviato un reggente.

La reggenza cessa ordinariamente al Congresso ma può cessare anche precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere gli organi secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con il

Reggente.

5.12 E' possibile anche la nomina di sub-reggenti e sub-commissari a supporto di reggenti e commissari.

Art. 6

Associati

6.1 La qualità di associato è attribuita a tutti coloro senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne facciano richiesta, aderendo all'Associazione, condividendone i principi e le finalità e impegnandosi a versare la quota associativa.

Accettandone le finalità e gli scopi, l'associato si impegna a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto Nazionale, il Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale, il presente Statuto ed il relativo Regolamento di attuazione e le delibere degli Organi Sociali.

6.2 La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Regionale deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Nazionale che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva seduta.

6.3 L'adesione all'Associazione si realizza tramite il versamento di una quota associativa da corrispondere secondo le modalità e l'ammontare definite dai competenti organi associativi.

6.4 Ogni associato, in regola con il pagamento della prevista quota associativa, ha diritto nel rispetto delle modalità previste di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e fruire dei servizi da essa erogati;
- b) elettorato attivo e passivo; il diritto di voto si esercita presso la struttura dell'Associazione di livello territoriale a cui si risulta regolarmente iscritti;
- c) prendere visione, al proprio livello associativo, e con le modalità predefinite, di tutti gli atti deliberativi, della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione e dei libri sociali, con facoltà di ottenerne copia.

6.5 Gli associati sono obbligati a:

- a) osservare le norme dello Statuto Nazionale, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, del

presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi;

b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

c) versare la quota associativa da corrispondere secondo le modalità e gli importi stabiliti dai competenti organi associativi;

d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutarî secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi associativi.

6.6 La qualità di associato si perde:

a) per decesso;

b) per recesso;

c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;

d) per esclusione per i seguenti gravi motivi, con la procedura prevista dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale e la relativa decisione dovrà essere ratificata con deliberazione del Consiglio Regionale:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- per persistenti violazioni degli obblighi statutarî, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'associato non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.

È fatta salva la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art 24 del codice civile.

6.7 L'Associazione consegnerà la tessera - emessa dalla Presidenza Nazionale dell'ADICONSUM - che è obbligatoria per tutti gli associati dell'ADICONSUM. La tessera costituisce l'unico documento che attesta l'adesione del consumatore a tutti i livelli dell'ADICONSUM.

Art. 7

Organi Statutarî

7.1 Sono organi dell'Associazione:

a) il Congresso Regionale;

b) il Consiglio Regionale;

c) il Presidente Regionale;

d) la Presidenza Regionale;

e) l'Organo di Controllo.

7.2 Non può essere nominato/eletto componente degli Organi, e, nel caso, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7.3 Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, è possibile ricoprire il ruolo di Presidente Regionale o di componente la Presidenza Regionale per un periodo massimo di tre mandati, corrispondenti ad anni 12.

Art. 8

Libri sociali obbligatori

8.1. Oltre alle scritture contabili e di bilancio, prescritte negli articoli 13, 14 del D. Lgs. 117/2017, al registro dei volontari, prescritto nell'art 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio Regionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza Regionale, dell'organo di controllo, e di tutti gli altri organi sociali.

8.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono tenuti a cura della Presidenza Regionale. I libri di cui alla lettera c) del superiore comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 9

Congresso Regionale

9.1 Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

9.2 Esso si riunisce in sessione ordinaria ogni quattro anni, salvo convocazione straordinaria che può essere richiesta:

- dalla Presidenza Regionale;
- dal Consiglio Regionale a maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- da almeno un decimo degli associati.

9.3 Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate per iscritto.

9.4 Partecipano al Congresso Regionale i delegati eletti tra gli associati ogni quattro anni in apposite assemblee territoriali nelle quali vengono convocati tutti gli associati in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

9.5 Un regolamento elettorale, approvato dal Consiglio Regionale almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato quadriennale degli Organi, stabilisce: l'ambito delle assemblee territoriali; il numero dei delegati da eleggere in ciascuna assemblea territoriale, assicurando la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate; le

modalità e le procedure di convocazione e di svolgimento delle stesse; il tutto nel rispetto: dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali e delle disposizioni di legge.

9.6 Le riunioni del Congresso sono convocate dal Presidente Regionale, previa delibera del Consiglio Regionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc).

9.7 L'avviso di convocazione può prevedere l'intervento al Congresso mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

9.8 Il Congresso Regionale, in sessione ordinaria e straordinaria, salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17, è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. E, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.

9.9 Ciascun componente il Congresso Regionale può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia pari o superiore a cinquecento.

9.10 Il Congresso Regionale fissa e verifica le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'Associazione, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi nazionali dell'ADICONSUM.

9.11 Il Congresso Regionale elegge e revoca a scrutinio segreto: i componenti del Consiglio Regionale, dopo averne determinato il numero; i componenti dell'Organo di Controllo.

9.12 Il Congresso Regionale provvede, alla sostituzione dei componenti del Consiglio Regionale, venuti a mancare per qualsiasi causa nel corso del mandato, mediante l'elezione di uno o più componenti scelti tra gli associati. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Regionale.

9.13 Il Congresso Regionale elegge, ogni quattro anni, i delegati per la composizione del Congresso Nazionale dell'ADICONSUM secondo quanto previsto dallo Statuto

Nazionale e dal Regolamento di attuazione dello Statuto ADICONSUM.

9.14 Il Congresso Regionale delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

9.15 Il Congresso Regionale delibera sulle modificazioni dello statuto, come da art. 17 dello stesso.

9.16 Il Congresso Regionale delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, come da art. 16 dello statuto.

9.17 Il Congresso Regionale delibera su quant'altro demandatogli dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Regionale.

9.18 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 17.

9.19 Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

9.20 Il Congresso Regionale è presieduto dal Presidente Regionale.

Art. 10

Consiglio Regionale

10.1 Il Consiglio Regionale, composto da un minimo di 15 e un massimo di 25, in conformità all'art 24, comma quinto, del Decreto legislativo n. 117/2017, è l'organo deliberante dell'Associazione tra un Congresso e l'altro; è formato da componenti eletti democraticamente dal Congresso e dura in carica quattro (4) anni.

10.2 Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente Regionale ed è convocato di norma due volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, sms, ecc.). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità.

10.3 Elegge al suo interno e revoca il Presidente Regionale e, su proposta di quest'ultimo, un eventuale vice presidente e gli altri componenti della Presidenza, predeterminandone il numero mai inferiore a

tre. Su proposta della Presidenza Regionale, e sulla base degli indirizzi formulati dal Congresso Regionale, formula il programma annuale dell'Associazione.

10.4 Il Consiglio Regionale, inoltre, su proposta della Presidenza Regionale:

1) coordina i lavori e l'azione dell'Associazione e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali;

2) nell'ambito delle direttive degli Organi Nazionali, approva l'entità e le modalità delle quote associative;

3) approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi e le relative relazioni;

4) convoca il Congresso Regionale;

5) delibera, su proposta della Presidenza Regionale, **il deferimento** dei soci al Collegio Nazionale dei Probiviri;

6) delibera sull'istanza di ammissione all'Associazione, su richiesta dell'interessato;

7) delibera sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;

8) delibera eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Congresso Regionale;

9) ratifica, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidenza Regionale per motivi di necessità e urgenza.

10) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo Statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame.

10.5 La seduta del Consiglio Regionale è valida quando si ha la presenza del 50% più uno dei componenti dello stesso.

10.6 Le decisioni del Consiglio Regionale vengono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

10.7 L'intero Consiglio Regionale decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.

10.8 Il funzionamento del Consiglio Regionale può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

Art. 11

Presidente Regionale

11.1 Il Presidente Regionale dura in carica 4 anni e ha la rappresentanza legale e politica dell'Associazione. La dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

11.2 Il Presidente Regionale ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali

limiti posti dal Consiglio Regionale. Rappresenta l'Associazione nella Regione Veneto nei confronti dei terzi, delle pubbliche autorità e degli organi giurisdizionali; assume tutte le decisioni e gli atti necessari al normale funzionamento dell'Associazione, attua le decisioni dei superiori organi deliberanti.

11.3 Il Presidente convoca il Consiglio Regionale e la Presidenza Regionale.

11.4 In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza della Presidenza Regionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

11.5 Il Presidente Regionale può delegare il Vice Presidente e/o i Segretari di Presidenza per talune determinate facoltà.

11.6 In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri a lui conferiti sono esercitati dal Vice Presidente, quando eletto, o da un componente la Presidenza Regionale designato dal Presidente.

Art. 12

Presidenza Regionale

12.1 La Presidenza Regionale, composta dal Presidente Regionale, dal Vice Presidente, se proposto, e dai Segretari Regionali di Presidenza, eletti ai sensi del precedente art. 10, è l'organo amministrativo ed esecutivo delle deliberazioni assunte dal Consiglio Regionale e dura in carica quattro (4) anni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

12.2 La Presidenza Regionale risponde collegialmente del proprio operato e della gestione del patrimonio finanziario di fronte ai superiori organismi statutari.

12.3 La Presidenza Regionale:

a) fissa l'ordine del giorno del Consiglio Regionale su proposta del Presidente;

b) predispone i regolamenti interni e le loro eventuali modifiche;

c) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale e delibera le variazioni di bilancio e la destinazione di nuove entrate;

d) nomina i dirigenti ed i responsabili dell'Associazione;

e) delibera sugli altri oggetti sottoposto al suo esame dal Presidente Regionale

f) In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

12.4 In caso di decadenza o dimissioni del Presidente Regionale decade l'intera Presidenza Regionale.

12.5 Il Presidente e la Presidenza Regionale decadono dalle loro funzioni anticipatamente rispetto alla scadenza del mandato, a seguito di motivata sfiducia espressa dal Consiglio Regionale dell'Associazione. La proposta di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Regionale. La delibera sulla proposta va assunta nella prima riunione successiva del Consiglio Regionale, da effettuarsi entro 60 giorni da quello in cui è avanzata la richiesta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Regionale.

Art. 13

Organo di controllo

13.1 Anche qualora non ricorrano le fattispecie previste dall'articolo 30 del d.lgs 117/2017, l'Associazione si dota di un Organo di controllo composto da tre membri effettivi (di cui uno indicato come Presidente) più due supplenti, tutti e cinque eletti dal Congresso Regionale. Le decisioni dell'Organo di controllo in caso di disaccordo fra i componenti sono prese a maggioranza. Qualora si verifichi una situazione di parità prevale la posizione sostenuta o appoggiata dal Presidente.

13.2 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

13.3 L'Organo di controllo controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce al Consiglio Regionale con relazione scritta, nonché esercita tutte le funzioni previste dal Codice del Terzo Settore.

13.4 L'Organo di controllo può esercitare, inoltre, al superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti, indicati dalla legge: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.5 L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle

linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

13.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14

Patrimonio e Risorse Economiche

14.1 Il patrimonio dell'Associazione, il cui complessivo importo netto è Euro 84.500,00 (ottantaquattromilacinquecento virgola zero zero), è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, lasciti, donazioni, beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanta diritto ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2 Per il raggiungimento degli scopi associativi e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, l'Associazione s'avvale:

- a) dei contributi dei soci, dei privati, degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee e internazionali;
- b) delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati;
- c) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;
- d) della raccolta fondi, attraverso attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le eventuali linee guida adottate dalle Autorità preposte.
- e) proventi da attività diverse di cui all'art 6 del codice del terzo settore.
- f) ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal

Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

Art. 15

Bilancio

15.1 L'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare il bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a duecentoventimila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo.

15.2 Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

15.3 Dal Bilancio dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti dall'Associazione.

15.4 Il bilancio dell'Associazione, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

15.5 In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate dall'Associazione esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statutari.

15.6 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

15.7 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 (centomila) euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o sul sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi

di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

15.8 In caso di ricavi rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 (uno) milione di euro, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

15.9 I singoli associati o gruppi di associati, non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale, né pretendere in caso di recesso quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art. 16

Scioglimento

16.1 L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui al Codice Civile e al Codice del Terzo Settore.

16.2 La Presidenza Regionale, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione, può proporre il suo scioglimento.

16.3 Lo scioglimento dell'associazione, così come la trasformazione, la fusione o la scissione, è pronunciato esclusivamente dal Congresso Regionale con voto favorevole di delegati che rappresentino almeno i 3/4 degli associati.

16.4 In caso di scioglimento della Associazione, il Congresso Regionale, ex art. 11 Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Comunque, qualsiasi sia la causa dello scioglimento, il patrimonio sarà devoluto, a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto con le procedure e le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

Art. 17

Modifiche statutarie

17.1 Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Congresso Regionale in seduta straordinaria con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti (ossia dei delegati che partecipano al Congresso ai sensi del punto 9.4 del presente statuto) che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 18

Regolamenti

18.1 Compatibilmente con quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale e dal presente Statuto, l'Associazione può dotarsi dei regolamenti necessari allo svolgimento della vita associativa.

18.2 I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Regionale su proposta della Presidenza Regionale.

Art. 19**Incompatibilità**

19.1 Per affermare l'assoluta autonomia dell'Associazione in tutte le sue articolazioni nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie dell'Associazione, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, valgono le incompatibilità definite con l'apposito Regolamento Nazionale.

Art. 20**Disposizioni generali**

20.1 E' attribuito al Collegio Nazionale dei Probiviri il compito di decidere, con le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento di attuazione dello Statuto, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto, sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli.

20.2 Tutti i riferimenti allo Statuto Nazionale ed al Regolamento di attuazione di quest'ultimo si intendono effettuati al testo vigente alla data del 22 aprile 2022. Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono il Codice Civile, il Codice del Terzo Settore, le disposizioni di legge vigenti in materia e i principi generali dell'ordinamento giuridico.